



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 66 del 15/09/2016 -**  
**Determinazione nr. 1579 del 15/09/2016**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – HydroGEA S.p.A. – Rinnovo di autorizzazione allo scarico in torrente Chiadola di acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione, la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, a servizio del capoluogo in comune di Claut.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in piazzetta del Portello n. 5, con nota di data 16.09.15 ha presentato a nome dell’Amministratore unico pro tempore, l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su torrente Chiadola di acque reflue urbane in comune di Claut di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2236 del 10.10.2012;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute in data 19.01.2016 assunte al prot. n. 2602 del 19.01.2016 e la nota prot. 252/PEC-U/2016 assunta al prot. 40825 del 14.09.2016;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2008/9.8/53:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 10.09.2016 sottoscritta dal Direttore operativo della società; sottoscritti dall’Amministratore unico della Società e di data 18.01.2016;
- attestazione per la sussistenza delle condizioni di deroga allo scarico su suolo;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all’art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. n. 152/06 e dalla C.I. 04.02.77;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2236 del 10.10.2012 sottoscritti dal professionista abilitato:

- tav. 2.5 – Impianto di depurazione – pianta e sezioni, di data 04.06.2009;
  - relazione, di data 05.03.2012;
  - tav. U – Planimetria possibile scarico su torrente Cellina, di data 05.03.2012;
- sottoscritti anche dal titolare dello scarico:
- planimetria della rete fognaria a servizio del capoluogo e del Borgo Mattan, di data 22.08.88;
  - all. n. 2: planimetria catastale dell’impianto di depurazione scala 1:1000, di data 10.05.03;
  - all. n. 4: relazione tecnica e schema a blocchi del sistema di depurazione, di data 10.05.03;
  - nota, prot. n. 118 di data 05.03.2012;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del presidente pro tempore della società HydroGEA S.p.A. e di data 22.08.2016;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita allo scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall'impianto di depurazione e delle acque provenienti dallo scolmatore di piena posto subito a monte dell'impianto;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Claut;
- lo scarico di cui si chiede l'autorizzazione fa parte dell'agglomerato denominato "Claut" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti (a.e.) è pari a 1.250, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati approvata dalla Consulta d'ambito territoriale occidentale ai sensi della L.R. 6 del 26.07.13 (Del. D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.13);
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 1300 a. e. e attualmente ne tratta circa 1250;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:  
scolmatore di piena, grigliatura fine a filtrococlea, vasca di sollevamento, vasca di dissabbiatura-disoleatura, vasca di ossidazione, vasca di sedimentazione, ispessitore statico;
- l'impianto è dotato di sistema per la misurazione di portata del tipo ad ultrasuoni posto subito a monte del pozzetto di campionamento;
- il pozzetto di campionamento è indicato nell'elaborato grafico 2.5 con il numero 10 e la dicitura "prelievo campioni";
- il recapito finale dell'impianto è costituito dal corso d'acqua superficiale torrente Chiadola che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno;  
Il torrente Cellina, corpo idrico superficiale con presenza costante d'acqua, si trova ad una distanza di 350 metri dall'impianto di depurazione ed un eventuale collegamento allo stesso risulta eccessivamente oneroso in quanto *"lo sbocco della condotta ... dovrà essere protetto da un tratto di scogliera in massi ciclopi, ancorata alla base mediante micropali, con cordolo di fondazione in cemento armato, al fine di proteggere la nuova tubazione di scarico dall'azione erosiva del torrente Cellina"*;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore unico pro-tempore ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 61809 del 15.10.2015, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e il Comune di Claut; con successiva nota di *"Richiesta integrazioni"* sono stati informati anche il Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";

DATO ATTO:

- di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 28-P del 02.01.13, assunta al prot. n. 1509 del 07.01.13, relativamente allo scarico in corpi recettori costituiti da alveo di torrente in secca per più di 120 giorni all'anno, sull'opportunità, in via cautelativa, di

- imporre allo scarico i limiti su suolo con il divieto di immissione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs. 152/06, ai fini della salvaguardia delle acque di falda;
- di quanto comunicato dall'A.S.S. n. 6 con nota prot. n. 43497/ISP/DP del 23.08.2012 assunta al prot. n. 64446 del 30.08.2012 che *“considerato che il depuratore in oggetto ha una potenzialità inferiore ai 2000 AE e che da un'indagine svolta presso il Comune di Claut è emerso che non vi siano rischi batteriologici dovuti al riutilizzo dell'acqua del torrente ...in quanto le stesse non vengono utilizzate a scopi irrigui o potabili a valle dello scarico, si ritiene pertanto non necessario l'utilizzo costante della sezione di disinfezione nonostante la stessa debba essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa esser immediatamente riattivata”*;
  - di quanto indicato in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio del 09.10.2012 con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e Provincia di Pordenone nel corso del quale ARPA ha confermato, anche per lo scarico dal depuratore di cui trattasi, quanto indicato nella nota prot. n. 2978-P del 24.05.2012 assunta al prot. n. 41796 del 28.05.2012 per quanto riguarda lo scarico del depuratore sito in località Mariae e cioè che se le acque del recettore dello scarico non vengono usate a valle dello stesso per scopi irrigui o potabili, non risulta necessario il trattamento di disinfezione e che nel caso dovesse essere attivato, si consiglia l'utilizzo dell'acido peracetico quale agente battericida;
  - nella nota prot. n. 35260/P/GEN/PRA\_AUT di data 16.10.2015 assunta al prot. n. 62324 del 19.10.2015 in merito agli autocontrolli da effettuare allo scarico dal depuratore come indicati nel dispositivo della presente autorizzazione;

RITENUTO nel caso in questione, come indicato da ASS nella nota prot. n. 43497/ISP/DP del 23.08.2012, di prescrivere che la sezione di disinfezione deve essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa essere immediatamente riattivata;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo (corpo idrico con portata nulla per più di 120 giorni all'anno);

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere modalità di gestione della documentazione attestante interventi di taratura e manutenzione sugli impianti, come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 250,00 introitati al Cap. 3580.20 giusta reversale n. 5981 del 16.09.2015;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. 6/2013;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società HydroGEA S.p.A. con sede legale a Pordenone in Piazzetta del Portello 5, è autorizzata, in persona del Presidente pro tempore, allo scarico unificato di acque reflue urbane su torrente Chiadola in comune di Claut, provenienti dall'impianto di depurazione la cui rete fognaria è dotata di scolmatore di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere rispettati i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, salvo diversa disciplina regionale;
  - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.
  - d) lo sfioratore di piena può sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;

- f) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
- g) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto f) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- h) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente. In particolare:
  - il materiale di grigliatura andrà raccolto in idoneo contenitore atto ad evitare la dispersione nel suolo circostante e dotato di opportuna copertura atta ad impedire l'ingresso delle acque meteoriche;
  - gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
  - la sezione di disinfezione deve essere mantenuta perfettamente funzionante in modo tale che in caso di necessità e/o richiesta dell'autorità sanitaria possa essere immediatamente riattivata;
- i) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
  - lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
  - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.
 I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:

- a. COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P) in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno ogni quattro mesi;

in vasca di ossidazione:

- b. con frequenza almeno settimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
- c. con frequenza almeno semestrale sui parametri solidi sospesi, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- d. con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato tenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Gli autocontrolli previsti al punto b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e tenuti a disposizione dell'ente di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano

alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 10.10.2020. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri nulla osta idraulico o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società HydroGEA S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Claut, al CATO Occidentale nonché all'ARPA FVG Dipartimento

di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

### **DICHIARA**

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Maria Linda Fantetti.

Pordenone, li 15/09/2016

IL DIRIGENTE  
Maria Linda Fantetti

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni